



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



ASSE IV LEADER

MISURA 413

AZIONE 2 “SERVIZI DI PROSSIMITA”

INTERVENTO 1 “AIUTI PER LA CREAZIONE DI CENTRI MULTISERVIZI NELLE AREE PERIFERICHE”

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale Open Leader**



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA CREAZIONE DI CENTRI MULTISERVIZI NELLE AREE PERIFERICHE

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 145/2 del 08/03/2013)

Pontebba, 8 marzo 2013

Il Presidente
dott.ssa Francesca Comello

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Area di intervento.....	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	4
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.....	5
Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.....	5
Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.....	6
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	9
Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.....	9
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.....	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO.....	9
Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni.....	12
Art. 13 - Concessione del contributo.....	13
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).....	13
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.....	14
Art. 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione.....	14
Art. 17 - Varianti.....	16
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	17
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	17
Art. 19 - Controlli.....	18
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.....	18
Art. 20 - Riduzioni dell'aiuto.....	18
Art. 21 - Decadenza, revoche e annullamento.....	19
CAPO VII – NORME FINALI.....	19
Art. 22 - Controversie.....	19
Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative.....	19
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....	20
Art. 25 - Pubblicazione del bando e informazioni.....	20
Elenco allegati.....	20
Allegato A): modello per l'assenso dei proprietari di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);	20
Allegato B.1): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) (enti locali);	20
Allegato B.2): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) (soggetti privati);	20
Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);.....	20
Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all'art. 11, comma 6, lett. g);.....	20
Allegato E.1): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11, comma 6, lett. i) (enti locali);	20
Allegato E.2): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11, comma 6, lett. i) (soggetti privati);... 20	
Allegato F.1): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) (imprese esistenti).....	20
Allegato F.2): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) (imprese non ancora costituite);.....	20
Allegato G): modello scheda progettuale comune per progetti integrati misti pubblico-privato di cui all'art. 11, comma 7.....	20

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione "Servizi di prossimità", con riferimento all'intervento "Aiuti per la creazione di centri multiservizi nelle aree periferiche", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Open Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti a favorire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la qualità della vita dei residenti in area montana;
 - b) favorire e sviluppare la pluriattività dei membri della famiglia agricola;
 - c) favorire la costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociale;
 - d) dotare i centri più periferici di strutture in grado di erogare servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti;
 - e) creare spazi fisici dove favorire i momenti di incontro sociale;
 - f) ridurre il fenomeno dello spopolamento delle aree periferiche;
 - g) promuovere il partenariato pubblico – privato e quindi suscitare approcci innovativi allo sviluppo rurale.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) microimpresa: impresa che occupa meno di 10 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. n. 0463/Pres. del 2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);
 - b) piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. n. 0463/Pres. del 2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);
 - c) centri multiservizi: unità commerciali ricadenti secondo la L.R. 29/2005 nella definizione di esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati) e di media struttura (esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e inferiore a 1.500 metri quadrati) che, oltre a svolgere l'attività principale (**vendita di generi di prima necessità e pubblico esercizio**) svolgono almeno due attività complementari tra quelle di seguito elencate:
 1. rivendita di giornali, riviste, libri e mappe escursionistiche;
 2. rivendita di generi di monopolio;
 3. vendita di prodotti tipici del territorio in uno spazio dedicato;
 4. vendita di carni fresche e/o di prodotti ortofrutticoli (anche in sole unità preconfezionate);
 5. servizio di consegna a domicilio della spesa e di medicinali;
 6. noleggio di autoveicoli con conducente;
 7. noleggio di attrezzatura sportiva;
 8. esposizione e distribuzione di materiale illustrativo del territorio;
 9. postazione multimediale con collegamento Internet aperto al pubblico;
 10. servizio telefonico, telefax e fotocopie aperto al pubblico;
 11. biblioteca;

12. rilascio autorizzazione per la pratica della pesca sportiva;
- d) generi di prima necessità: prodotti alimentari freschi e conservati (pane, latte, bevande in recipienti chiusi, alimenti secchi e conservati, aceto, olio d'oliva e di semi, zucchero, uova, sale), articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona;
 - e) località marginale: frazione dei Comuni capoluogo del territorio o altra località abitata diversa dal capoluogo stesso;
 - f) località nella quale sia riscontrabile del movimento turistico: località caratterizzata dalla presenza di attrattività (mete escursionistiche, rifugi, strutture sportive, strutture culturali, ecc.) in grado di garantire la presenza di turisti;
 - g) lavori di adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività di servizio oggetto del presente aiuto attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;
 - h) progetto integrato misto pubblico-privato: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
 - h.1) l'intervento deve coinvolgere due soggetti aventi necessariamente l'uno natura pubblica e l'altro natura privata;
 - h.2) ciascun soggetto presenta domanda di aiuto per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
 - h.3) una scheda progettuale comune, sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di aiuto, definisce gli elementi di integrazione tra i due sub-progetti di cui alla lettera h.2);
 - h.4) all'atto di presentazione della domanda di aiuto, le modalità di gestione della struttura e/o dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti;
 - h.5) ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato e la mancata realizzazione di un sub-progetto comporta la decadenza dall'aiuto di entrambi i soggetti coinvolti nel progetto integrato, salvo quanto disposto dall'art. 21, comma 2;
 - h.6) agli enti pubblici è richiesta l'identificazione del soggetto privato attraverso procedure di trasparenza.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
 - a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Artegna, Gemona del Friuli, Montenars;
 - b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzona.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono gli enti pubblici, le società cooperative, le micro e piccole imprese.
2. Gli enti pubblici devono avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando e devono configurarsi quali soggetti non passivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, primo comma della direttiva 77/388/CEE.
3. Le società cooperative, le micro e piccole imprese devono:
 - a) avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando;
 - b) essere iscritte rispettivamente al registro regionale delle cooperative e al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
 - c) operare quale unico esercizio commerciale nella località marginale di insediamento;
 - d) svolgere l'attività di vendita di generi di prima necessità o di pubblico esercizio (somministrazione di alimenti e bevande);
 - e) rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese e delle piccole imprese.
4. Possono presentare progetti anche le persone fisiche residenti nell'area del GAL che, intendendo attivare un centro multiservizi in una località priva di punti vendita di generi di prima necessità e di esercizi pubblici, non siano già titolari di un'altra attività d'impresa e al momento della domanda di aiuto non abbiano costituito la ditta, con l'obbligo a costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 13 del presente bando.

5. I beneficiari individuati al comma 1, possono presentare domanda di aiuto singolarmente o dando vita ad un progetto integrato misto pubblico-privato così come definito all'articolo 2 lett. h) del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
 - b.3) proprietà degli immobili o titolari di altro diritto reale o personale, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a.5) del presente bando;
 - b.4) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11, comma 2.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a costituire centri multiservizi nelle località marginali del territorio nelle quali sia riscontrabile del movimento turistico e nelle quali tali centri rappresentino l'unico esercizio commerciale attivo.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 10.000,00;
 - b) il limite massimo di spesa totale di euro 100.000,00, elevabile nel caso di progetti integrati a euro 140.000,00;
 - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
 - d) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
3. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato i limiti di spesa di cui al comma 2, lettera a) e b), sono valutati come segue:
 - a) il limite minimo di spesa deve essere rispettato da ogni singolo sub-progetto;
 - b) il limite massimo di spesa si calcola sulla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti.

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria, così come definiti dall'art. 2 del presente bando e dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, compresi gli impianti tecnologici;
 - b) acquisto di arredi, dotazioni e attrezzature (compresi hardware e software);
 - c) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alle modalità tecniche di svolgimento dell'attività di servizio, nel limite massimo di €5.000,00;

- d) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006.
2. Nel caso di strutture commerciali già avviate che si trasformino in centri multiservizi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese connesse all'avvio di una delle attività principali e delle attività complementari previste dal progetto.
 3. La somma delle spese di cui alle lett. c) e d) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento. Nel caso di progetti integrati, tale percentuale è da intendersi riferita all'investimento complessivo, ovvero alla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti.
 4. Non sono ammissibili:
 - a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - b) acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - c) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 200,00;
 - d) acquisto di materiale di facile consumo;
 - e) investimenti di semplice sostituzione di beni in uso;
 - f) spese accessorie, quali spese di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio, trasferta;
 - g) imposta sul valore aggiunto (IVA).
 5. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato, le spese di cui al comma 1, lettere a) e c) dovranno essere sostenute esclusivamente da uno dei due soggetti partecipanti al progetto.
 6. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'avvio delle nuove attività commerciali di cui al presente bando. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota di competenza.
 7. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
 8. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
 9. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'articolo 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 10. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.

Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Località marginale rispetto ai centri abitati dotati dei medesimi servizi	Fino a 7 chilometri	1
	Oltre 7 chilometri e fino a 15 chilometri	2
	Oltre 15 chilometri	3
Progetto presentato da un membro di una famiglia agricola		3
Interventi che favoriscano e sviluppino la pluriattività dei membri della famiglia agricola	Agriturismo	0,5
	Strutture sportive	0,5
	Strutture culturali	0,5
	Fattoria didattica	0,5
	Fattoria sociale	0,5
	Impianti per energia da fonti alternative	0,5
	Artigianato	0,5
	Commercio	0,5
Interventi che favoriscano la costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociale		4
Incremento dell'occupazione	Da 0,125 a 1 ULA	2
	Da 1,01 a 2 ULA	3
	Più di 2 ULA	4
Iniziative proposte da imprenditoria giovanile		3
Iniziative proposte da imprenditoria femminile		3
Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013		2
Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale		2
Numero posti letto presenti nel Comune al cui interno ricade l'intervento	Fino a 200 posti letto	1
	Da 201 a 1000 posti letto	1,5
	Oltre 1001 posti letto	2

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

- 3.1. Il punteggio per località marginale rispetto ai centri abitati dotati dei medesimi servizi sarà attribuito tenendo conto della distanza stradale che intercorre tra la località nella quale sarà realizzato l'intervento di cui al presente bando e la località più vicina nella quale è insediata l'attività di vendita di generi di prima necessità.
- 3.2. Per membro della famiglia agricola s'intende il coniuge, il parente entro il terzo grado e l'affine entro il secondo dell'imprenditore agricolo, che convive con esso o che ha la residenza nello stesso Comune e che collabora nello svolgimento dell'attività agricola.
- 3.3. Il punteggio per interventi che favoriscano e sviluppino la pluriattività dei membri della famiglia agricola sarà assegnato sulla base delle attività svolte dagli stessi nei seguenti ambiti:
 - a) agriturismo
 - b) gestione di strutture e/o di attività sportive
 - c) gestione di strutture e/o di attività culturali
 - d) gestione di fattoria didattica
 - e) gestione di fattoria sociale
 - f) gestione di impianti per energia da fonti alternative
 - g) artigianale
 - h) commerciale.

Il punteggio sarà attribuito per ogni tipologia di attività svolta dalla famiglia agricola di cui il richiedente è membro, indipendentemente dal numero di persone che svolgono la medesima attività.

- 3.4. Il punteggio agli interventi che favoriscano la costituzione o il consolidamento di imprese cooperative con finalità sociale saranno attribuite qualora i richiedenti rientrino nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991).
- 3.5. I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA ($28/40 \times 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.
- 3.6. Per imprenditoria giovanile si intende:
- a) l'impresa individuale il cui titolare ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
 - b) la società e le cooperative i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.
- In tutti i casi i limiti di età si considerano per gli anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda.
- 3.7. Per imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992 si intende:
- a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
 - b) le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
 - c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.
- 3.8. I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzona.
- 3.9. I Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale (regionale o statale) sono i seguenti:
- a) Parco naturale delle Prealpi Giulie: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzona;
 - b) Riserva naturale del Lago di Cornino: Forgaria nel Friuli, Trasaghis;
 - c) Riserva naturale della Val Alba: Moggio Udinese;
 - d) Riserva naturale statale Cucco: Malborghetto – Valbruna;
 - e) Riserva naturale statale Rio Bianco: Malborghetto – Valbruna.
- 3.10. Il punteggio relativo al numero posti letto sarà assegnato sulla base dei posti letto sia alberghieri che extra-alberghieri che risulteranno alla data del 31/12/2011 nel Comune al cui interno ricade l'intervento. Il GAL provvederà a richiedere tali dati ai competenti uffici regionali.
3. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privato, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto applicando i criteri di selezione di cui al comma 2.
4. Sarà data priorità assoluta ai progetti integrati misti pubblico-privato, che raggiungeranno un punteggio minimo di 5 (cinque). A parità di punteggio sarà data priorità alle domande che richiedono un minor importo di contributo.
5. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di aiuto e nei relativi allegati.
6. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 100.000,00 (centomila) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 44.000,00	€ 56.000,00	€ 100.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura:
 - a) per gli Enti pubblici che sono soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma della direttiva 77/388/CEE per i quali è esclusa la possibilità di riconoscere l'ammissibilità a finanziamento dell'IVA (art. 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005), come contributo in conto capitale in una misura pari al 100% delle spese ammissibili con un importo massimo concedibile di euro 100.000,00;
 - b) per le società cooperative e per le imprese come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile con un importo massimo concedibile di euro 60.000,00.
2. Nel caso di progetto integrato misto pubblico-privato qualora il contributo richiesto superi le risorse finanziarie disponibili previste all'articolo 9, la percentuale di contributo concessa a ciascun partecipante sarà rideterminata in proporzione, tenendo conto del rapporto tra l'aiuto richiesto da ciascun sub-progetto e l'aiuto totale richiesto a livello di progetto integrato.
3. Nel caso che i soggetti di cui al comma 1, lettera b), abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1988/2006, pari a euro 200.000,00.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento dell'eventuale domanda parzialmente finanziata con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). Gli enti pubblici possono rivolgersi per tale servizio anche allo sportello regionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA) di Udine. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata

della documentazione sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Open Leader s. cons. a r.l. - Via Pramollo, 16 - 33016 PONTEBBA (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011)

3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 2, Intervento 1 Aiuti per la creazione di centri multiservizi nelle aree periferiche".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) certificazioni e atti:
 - 1) per gli enti pubblici: autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dall'organo competente;
 - 2) per i soggetti non ancora costituiti in impresa: autocertificazione relativa alla residenza, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - c) documentazione comprovante la proprietà della struttura o la disponibilità della stessa da parte del richiedente per un periodo compatibile con quanto indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera b.3) del presente bando. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario della struttura, autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato A);
 - d) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B.1) nel caso di enti pubblici e di cui all'Allegato B.2) per i soggetti privati, contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
 - e) dichiarazione, per l'ente pubblico, da parte del responsabile unico del procedimento, o, per il soggetto privato, da parte del progettista, di conformità dell'immobile allo svolgimento dell'attività prevista dal progetto e alla normativa vigente;
 - f) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) e, nel caso degli enti pubblici, per le forniture di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b):
 - 1) per gli enti pubblici:
 - a. copia del progetto preliminare e della previsione analitica di spesa delle forniture (indicante i singoli beni della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni, il loro prezzo unitario e il prezzo totale) a firma del responsabile del procedimento, approvati dall'organo competente. Il calcolo sommario della spesa e il quadro economico devono essere redatti sulla base del prezzario regionale aggiornato; in caso di voci non previste nel prezzario regionale, deve essere prodotta dichiarazione del progettista, con indicazione delle modalità seguite per la determinazione degli importi e la congruità degli stessi con i prezzi correnti di mercato;
 - b. se già presente, progetto definitivo o esecutivo, corredato dalla documentazione prevista a norma di legge ed in particolare della relazione descrittiva e quadro economico, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo delle opere e capitolato d'oneri delle forniture. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma del progettista; in caso di voci non previste nel prezzario regionale, deve essere prodotta dichiarazione del progettista, con indicazione delle modalità seguite per la determinazione degli importi e la congruità degli stessi con i prezzi correnti di mercato;

- c. se già presenti, copia delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi;
- d. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
- 2) per le società cooperative, le imprese e le persone fisiche non ancora costituite in impresa:
 - a. copia del progetto;
 - b. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi ovvero della DIA, già presentate al Comune entro la scadenza dei termini del bando, e dichiarazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 - c. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edili e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - d. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
 - e. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
- g) per arredi, impianti tecnologici¹, dotazioni e attrezzature:
 - 1) per gli enti pubblici: per le forniture di beni diversi da quelli descritti nella documentazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. f), punto 1), lett. a., previsione analitica di spesa delle forniture a firma del responsabile del procedimento indicante i singoli beni della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni, il loro prezzo unitario e il prezzo totale o, in alternativa, il capitolato d'oneri, approvati dall'organo competente;
 - 2) per le società cooperative, le imprese e le persone fisiche non ancora costituite in impresa: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011;
- h) per l'acquisizione di servizi (articolo 7, comma 1, lett. c)):
 - 1) per gli enti pubblici: previsione analitica di spesa a firma del responsabile del procedimento indicante i singoli servizi, le caratteristiche tecniche, il prezzo unitario e il prezzo totale o, in alternativa, il capitolato d'oneri, approvati dall'organo competente;
 - 2) per gli altri soggetti: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro;

¹ nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino opere edili, ma siano comunque previsti investimenti per impianti tecnologici.

- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rispettivamente secondo gli schemi di cui agli Allegati E.1) ed E.2), attestante:
 - 1) per gli enti pubblici:
 - a. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
 - b. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - c. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste al Capo VI del presente bando;
 - 2) per le società cooperative, le imprese e le persone fisiche non ancora costituite in impresa (ove pertinente):
 - a. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
 - b. che non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006;
 - d. che non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - e. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 - f. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
 - g. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste al Capo VI del presente bando;
 - j) per le società cooperative, per le imprese e per le persone fisiche non ancora costituite in impresa: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e di piccola impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato F.1) o, nel caso di imprese non ancora costituite, secondo lo schema di cui all'Allegato F.2);
 - k) parere positivo sul progetto proposto rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
- 7. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privati, i due richiedenti dovranno presentare al GAL una scheda progettuale comune per l'intervento complessivo, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato G), dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto). Per ciascun sub-progetto, dovrà essere presentata dal richiedente una specifica domanda di aiuto, sulla base di quanto indicato ai commi da 1 a 6 del presente articolo. In riferimento a quanto indicato al comma 5, il plico dovrà contenere sia la scheda progettuale comune di cui al presente comma, che le singole domande di aiuto con i rispettivi allegati. Al sub-progetto di competenza dell'ente pubblico dovrà essere inoltre allegata la documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il partner privato.
- 8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

- 1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge 7/2000.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.
4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti; nel caso di soggetti privati, l'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011); in caso di beneficiari pubblici, con presentazione della dichiarazione richiesta da AGEA e prodotta attraverso il portale SIAN, conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione o dichiarazione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del presente bando il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31/07/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto.

Art. 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, del numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate all'articolo 7, comma 1;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - 1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - 2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - 3. per i beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - f) per le opere edili:
 - 1. ove non già allegati alla domanda di aiuto: per gli enti pubblici copia del progetto esecutivo, e per i soggetti privati copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori, o nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - 2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto: per gli enti pubblici copia del progetto esecutivo, e per i soggetti privati copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori, o nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le categorie di costo individuate all'articolo 7, comma 1;
 - 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

- c) per l'acquisto di arredi, impianti tecnologici, attrezzature e dotazioni:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) per gli enti pubblici: documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, in caso di opere edili, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo;
- e) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 - Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva, a firma del beneficiario, contenente una dettagliata descrizione delle motivazioni che portano alla necessità di effettuare delle modifiche all'operazione inizialmente approvata;
 - b) documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante;
 - c) quadro di raffronto tra le lavorazioni, le quantità e i costi ammessi a finanziamento e le lavorazioni, le quantità e i costi che si determinano a seguito della variante per la quale si chiede l'autorizzazione.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando;
 - a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento e alla documentazione;
 - a.9) in caso di beneficiari pubblici o altri soggetti qualificabili come organismi di diritto pubblico, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 1. la descrizione dell'intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 6. l'emblema della Repubblica italiana.Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR;
 - b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. f) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 - Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del

Art. 21 - Decadenza, revocche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) la mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Per quanto riguarda i progetti misti pubblico-privato, nel caso in cui uno dei beneficiari non possa procedere all'attuazione del sub-progetto di propria competenza a causa di impossibilità sopravvenuta, non dipendente da propria volontà, il sub-progetto a questo collegato potrà essere realizzato, previa espressa conferma del finanziamento, a condizione che:
 - a) il sub-progetto sia già stato avviato alla data in cui si è verificata la causa di impossibilità a realizzare il progetto integrato;
 - b) il sub-progetto rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando per i progetti diversi da quelli integrati (progetti "singoli") e, previa nuova valutazione da parte del GAL, ottenga un punteggio utile ai fini del finanziamento.
3. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 - Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - g) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

h) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: “Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 - Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Open Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.openleader.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A): modello per l'assenso dei proprietari di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);

Allegato B.1): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) (enti locali);

Allegato B.2): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) (soggetti privati);

Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);

Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all'art. 11, comma 6, lett. g);

Allegato E.1): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11, comma 6, lett. i) (enti locali);

Allegato E.2): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11, comma 6, lett. i) (soggetti privati);

Allegato F.1): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) (imprese esistenti).

Allegato F.2): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) (imprese non ancora costituite);

Allegato G): modello scheda progettuale comune per progetti integrati misti pubblico-privato di cui all'art. 11, comma 7.